

Oggetto: istanza di registrazione ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articolo 9

e-mail

Regolamento 183/2005/CE, registrazione

- ☐ fornitura di sottoprodotti per l'alimentazione animale da impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg. CE n. 853/04 e 852/04
- ☐ Produzione alimenti per animali da compagnia (inclusi art. da masticare) ai sensi art 24 Reg. CE n. 1069/09
- ☐ produzione additivi (diversi da all.to IV capo 1)
- ☐ produzione premiscele (diverse da all.to IV capo 2)
- ☐ produzione mangimi per il commercio (diversi da all.to IV capo 3)
- ☐ produzione mangimi per autoconsumo (diversi da all.to IV capo 3)
- ☐ stoccaggio e deposito mangimi ed alimenti per animali
- ☐ condizionamento additivi, premiscele e mangimi diverse da all.to IV
- ☐ commercio ingrosso e dettaglio additivi e premiscele (diverse da all.to IV capo 1 e 2)
- ☐ commercio ingrosso e dettaglio mangimi ed alimenti per animali
- ☐ trasportatori conto terzi / conto proprio (cancellare la voce che non interessa)
- ☐ Intermediari che non detengono prodotti
- ☐ mulini
- ☐ essiccatoi (essiccazione artificiale)
- ☐ altro (specificare)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHARA

- ☐ di essere in possesso dei **requisiti di cui all'allegato I** del Regolamento 183/2005/CE quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1;
- ☐ di essere in possesso dei **requisiti di cui all'allegato II** del Regolamento 183/2005/CE quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2;
- ☐ di rispettare i **requisiti di cui all'Allegato III** al regolamento 183/2005/CE, quale esercente l'attività di allevatore di animali;
- ☐ di attuare **procedure basate sui principi HACCP** (obbligatorio per operatori che svolgono attività di cui all'art. 5 comma 2)

località e data

firma del titolare

ALLEGATI:

- fotocopia documento di identità
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia carta di circolazione dell'automezzo (in caso di trasportatori)
- planimetria dei locali utilizzati per attività di cui all'art. 5 comma 2
- procedure basate sui principi di HACCP per attività di cui all'art. 5 comma 2

Articolo 5, regolamento 183/2005/CE - OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3. Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
- b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'art.31, paragrafo 2.

4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 9, Regolamento 183/2005/CE - CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONI

1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.

2. Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
- b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3. L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.